

REGOLAMENTO

DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

C.C. N.20 del 17/04/2001

COMUNE di CASSOLNOVO
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
CAP.1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della L.7/8/90 n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse impiegate.

Il Comune interviene nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di e di promozione della occupazione locale e dello sviluppo economico.
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

CAP.2

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro, iscritte nell'apposito Albo, aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro e di quanto stabilito al capoverso 2.5 e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell' Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell' Ente richiedente nonché del rendiconto delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

La Giunta Comunale si riserva di concedere eventuali proroghe subordinate allo slittamento della presentazione del bilancio comunale.

Il Responsabile del Servizio, sulla base degli indirizzi proposti dalla Giunta Comunale determina annualmente, dopo la approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dal Responsabile del Servizio tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) nel rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

c) della quantita' e qualita' delle iniziative programmate nonche' del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entita' diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entita' del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi al Responsabile del Servizio entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio, sulla base degli indirizzi politici stabiliti dalla Giunta, decidera', entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo di mandato da emettersi in rata unica entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovra' essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo gia' presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facolta' di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.4. Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione e Comitati richiedenti.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovra' essere presentata alla Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovra' essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o Associazione intende perseguire e la capacita' di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunita' locale;

b) da una dettagliata previsione di spesa con indicazione delle risorse con le quali intende farvi fronte.

c) resoconto dettagliato delle entrate della manifestazione per la quale vengono erogati i contributi. Il Responsabile del Servizio, sulla base degli indirizzi politici stabiliti dalla Giunta, decidera' entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entita' del contributo e le modalita' della sua erogazione.

In caso di piu' richieste, il Responsabile del Servizio stabilira' l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entita' tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacita' di coinvolgimento e promozione della comunita' locale e al costo previsto.

La determinazione del Responsabile del Servizio sara' comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni al Responsabile del Servizio il quale decidera' al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo potrà essere proposta dall'assessore comunale competente. La proposta sarà valutata con criteri di cui al punto precedente.

2.5. Utilizzo di immobili , strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce, a favore dei soggetti utilizzatori, vantaggio economico che verrà quantificato in apposito regolamento.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

Il Responsabile del Servizio decide sulle richieste tenendo conto dell'indirizzo della Giunta Comunale delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà'.

2.6. Disposizioni comuni ai punti 2.3. - 2.4. - 2.5.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese derivanti da manifestazioni ed iniziative organizzate da Enti pubblici e privati, Associazioni e comitati, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti medesimi.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, Associazioni o Comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.

Gli interventi del comune relativi all'attivita' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale, con delibera.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAP.3

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

3.1. Assistenza economica.

Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani
- inabili
- persone o nuclei "a rischio" e in condizioni di bisogno
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti)
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazione di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Motivi di esclusione

- reddito superiore ai redditi previsti nella tabella 1
- proprieta' di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 del Cod.Civ. modificato dall'art.-168 della Legge n.151/75) e che di fatto vi provvedano
- ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le cause).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti Cod.Civ. ed in grado di provvedere esclude di norma della fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune e' autorizzato ad attivare la procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento e' assicurato provvisoriamente dal Comune con facolta' di rivalsa sui soggetti obbligati.

3.2. Tipologia e modalita' dell'intervento

Contributi erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga i limiti previsti dalla tabella 1

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessita' di vita propria e dei familiari a carico il contributo verra' erogato solo dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, fattura o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, enel, ecc.) di costi di negozi di generi alimentari, canone d'affitto ecc.;

Fra gli interventi ordinari e' previsto inoltre la riduzione o l'esonero dal pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi di scuola materna, asilo nido, servizi parascolastici secondo quanto previsto dallo specifico regolamento.

Il contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dal Responsabile del Servizio il quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avra' cadenza annuale successivamente alla approvazione del bilancio preventivo e sara' relazionata alla disponibilita' dei relativi stanziamenti.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo, ai termini o alle modalita' di pagamento provvede il Responsabile del Servizio con apposito provvedimento.

3.3. Entita' dell'intervento

Per l'erogazione e la quantificazione dei benefici e vantaggi economici in oggetto si fa riferimento alla seguente tabella 1 di scaglionamento che determina, in relazione alla composizione dei nuclei familiari, diverse fasce di reddito:

TABELLA 1

Percentuali di riduzione rapportate alla presente tabella:

1^ FASCIA	Riduzione del 50%
2^ FASCIA	Riduzione del 25%
3^ FASCIA	Riduzione del 10%
4^ FASCIA	Nessuna riduzione

Numero Componenti il nucleo familiare	1^ fascia da a	2^ fascia da a	3^ fascia da a	4^ fascia da
1	0 10.451	10.452 12.194	12.195 13.936	13.937
2	0 17.350	17.351 20.241	20.242 23.133	23.134
3	0	22.309	26.028	29.746

	22.308	26.027	29.745	
4	0 26.646	26.647 31.087	31.088 35.528	35.529
5	0 30.983	30.984 36.147	36.148 41.312	41.313
6	0 35.113	35.114 40.965	40.966 46.818	46.819
7 e piu'	0 39.244	39.245 45.784	45.785 52.326	52.327

(Lit. x 1.000)

Eventuali esenzioni o riduzioni in percentuali superiori, a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio, potranno essere disposte in via straordinaria dal Responsabile del Servizio dei Servizi Sociali, sentita la Giunta Comunale, e nel rispetto dei criteri regolamentari, valutando specifici rapporti redatti dall'Ufficio di Vigilanza per quanto riguarda la situazione economica e dall'Assistente Sociale per quanto riguarda la situazione sociale.

3.4 Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica

a) Apertura del caso

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, gruppi di volontariato ecc.-

b) Documentazione richiesta

La documentazione richiesta e' di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.
- di tipo economico
- buste paghe o certificati di pensione o cedolino per pensioni ENPAS e rendite INAIL.
- ricevute d'affitto.
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in eta' da lavoro.
- dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

Per i bisogni straordinari oltre alla suddetta documentazione, e' richiesto:

- documentazione delle spese da effettuarsi.
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi.
- prescrizioni mediche per particolari necessita' (diete , prestazioni varie , ecc.)

Ogni utente, inoltre, dovra' presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi : particolare rilevanza avra' in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalita' che seguono:

c) accertamenti

Per ogni richiesta l'Amministrazione del comune effettuera' due diversi accertamenti:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

d) istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

I parenti devono dimostrare la propria impossibilita' a provvedere totalmente alla corresponsione degli alimenti;

- in relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per la determinazione del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

e)verifiche e controlli

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio competente effettua veriche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune puo' effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

-copertura di particolari necessita' di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);

-interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;

-reiserimento nel tessuto sociale di emarginati;

-forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (riscaldamento)-

Per l'erogazione dei contributi per il riscaldamento a persone anziane e a nuclei familiari in condizioni di indigenza, si applicano i parametri definiti nella tabella per l'applicazione del minimo vitale. Il contributo viene concesso dietro presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta.

-coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varieta' delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

L'assegnazione del contributo straordinario e' disposta con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base di motivata proposta.

CAP. 4

Particolari casi di interventi a favore di soggetti in stato di bisogno

Ricovero anziani o handicappati bisognosi.

Il Comune puo' intervenire nei casi di necessita' di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

CAP. 5

Contributo per pagamento rette di ricovero minori in Istituti, convitti

Il Comune puo' intervenire in casi di necessita' di ricovero in istituti e convitti.

L'intervento del Comune e' effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilita' economiche della famiglia del minore.

Il Responsabile del Servizio dispone la assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economica familiare del soggetto interessato nonche' dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

CAP. 6

Contributo per assistenza domiciliare agli anziani e bisognosi

Per quanto riguarda gli interventi relativi all'assistenza domiciliare agli anziani e bisognosi si rimanda all'apposito regolamento comunale del Servizio di Assistenza Domiciliare.

CAP. 7

Contributo a famiglie affidatarie per minori in affido

Il Comune corrispondente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 4 maggio 1983, n.184 e dal Regolamento del USSL 78 eroga alle famiglie affidatarie, una indennita' mensile per contribuire alle spese relative al mantenimento ed all'educazione che gli stessi forniscono al minore.

L'ammontare del contributo viene stabilito e periodicamente aggiornato dal Comitato di Gestione della competente USSL.

CAP. 8

Servizi pubblici a domanda individuale

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31/12/1983 (G.U. 16 del 17/1/1984), il presente Regolamento e' applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla determinazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.